



RP

CITTA' DI GIOIA TAURO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DEI PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO

ART.1 — CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio Comunale, la realizzazione la modificazione e la regolarizzazione degli accessi e passi carrabili dalle strade e marciapiedi Comunali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione nonché delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile e l'autorizzazione dei lavori necessari per l'interruzione dei marciapiedi od altri occorrenti, esclusivamente al fine di facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.

Il presente regolamento, nel rispetto delle normative edilizie, urbanistiche e del Codice della strada vigenti, prevede:

- a) Le modalità di inoltro delle domande per l'ottenimento diretto delle autorizzazioni ai passi carrabili, nel caso di pratiche edilizie che includono accessi carrabili alle proprietà, con l'indicazione delle relative procedure;
- b) Le modalità di inoltro delle domande per l'ottenimento di nuove autorizzazioni o per la modifica di quelle esistenti, con l'indicazione delle relative procedure;
- c) Le modalità di inoltro delle domande in sanatoria per i passi carrabili già utilizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento, con l'indicazione delle relative procedure.

ART.2 — DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

- 1- Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni, mattonelle, manto bituminoso o altro materiale di natura cementizia, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano marciapiede tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie .
- 2- E', inoltre, passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
- 3- Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non adibiti per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

ART.3 — REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- 1- Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
- 2- Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli.
- 3- Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
- 4- Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli e delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dell'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 5- E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
- 6- Per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, previa apposita verifica, l'ufficio tecnico comunale potrà autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 1 del presente articolo.

ART.4 — UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione dei passi carrabili è l'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione urbanistica, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo esito positivo dell'iter burocratico necessario.

ART.5 — INDICAZIONE “DIVIETO DI SOSTA” DEI PASSI CARRABILI

- 1- La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
- 2- Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione “Comune di Gioia Tauro”, oltre agli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

- 3- Il comune di Gioia Tauro fornirà il segnale, previo versamento di apposita somma, che sarà indicata al titolare dell'autorizzazione dall'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi attraverso versamento su conto corrente bancario o postale intestato al comune di Gioia Tauro, recante causale "Fornitura Segnale Passi Carrabili", ovvero darà indicazioni affinché il titolare dell'autorizzazione possa reperirlo, a propria cura e spese, con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale in ogni caso sono ad esclusive cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

ART.6 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1- Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sul marciapiede che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a mantenere inalterate le condizioni iniziali del passo carrabile ed a rispettare le eventuali prescrizioni e le modalità indicate nell'atto di rilascio dell'autorizzazione.

ART.7 – PASSI CARRABILI A RASO

- I passi carrabili privi di manufatto (a raso) non sono soggetti al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. In questi casi il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla presentazione della richiesta da parte del proprietario .

ART.8 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1- Il rilascio dell'autorizzazione/concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera C.C. n° 21 del 03.07.2007, nel rispetto del D.lgs. 15/11/1993 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni –
- 2- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati è possibile ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune, alla quale farà seguito la messa in pristino del marciapiede e dell'assetto stradale, a spese e cura del richiedente e secondo le prescrizioni indicate dall'ufficio tecnico comunale.

ART.9 – SPESE

- 1- Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile "con divieto di sosta" deve corrispondere la cauzione di Euro 30,00

intestato al Comune di Gioia Tauro C/C n° 302893- servizio tesoreria, per ogni domanda di autorizzazione, per l'acquisto del tabellone -

ART.10 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1- Nel caso in cui diversi fondi proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino ovvero da chi tra i proprietari ne abbia interesse.

2-La tassa per il rilascio dell'autorizzazione in ogni caso non é frazionabile.

ART.11 — PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE (DIVIETO DI SOSTA) -

1- Per ottenere l'autorizzazione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre apposita istanza, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dall'allegato 1, che di esso è parte integrante.

2- Per il rilascio dell'autorizzazione di un nuovo passo carrabile, da realizzare con rettifica del marciapiede parte del privato, l'interessato dovrà presentare la DIA/SCIA con apposita domanda secondo le modalità previste dal presente regolamento e dall'allegato 1, che di esso è parte integrante, nonché tutti gli elaborati grafici e planimetrici in scala opportuna , in conformità del R.E.U. vigente .

ART.12 — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RAMPA A SERVIZIO DEL PASSO CARRABILE (Corretto abbassamento del marciapiede per il passo carrabile).

La rampa di accesso alla proprietà servita da passo carrabile , deve avere le caratteristiche che seguono:

- A. Per la realizzazione della rampa il dislivello tra la carreggiata stradale (quota 0,00/0,01) ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare il 18 %;
- B. Si dovrà realizzare per ottenere la continuità del marciapiede anche lo scivolo di raccordo (specchietto o smusso), senza superare il limite del marciapiede stesso, con una pendenza max del 15 %;
- C. La rampa non deve superare la carreggiata stradale rispetto al marciapiede (allineamento in asse);
- D. In mancanza di marciapiede comunale la rampa non deve superare la lunghezza di mt. 1.20 e la pendenza del 18%;
- E. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a mt. 12.00, fatta eccezione sulle strade chiuse.

- 3- Senza atto autorizzativo o in difformità dello stesso, verrà applicata la sanzione di cui all'art. 17 del presente Regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'utente se da lui abusivamente realizzato).

ART.13 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

- 1- Nel caso in cui il privato rinuncia all'uso del passo carrabile, dovrà trasmettere apposita istanza, (indirizzata all'Ufficio tecnico, all'ufficio tributi ed al Concessionario della Riscossione con fotocopia del tributo pagato relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia) con richiesta di autorizzazione al ripristino del marciapiede Comunale, da farsi a cura e spese del concessionario .
- 2- Gli Uffici Comunali sono tenuti a) esercitare l'attività di controllo sulla regolare esecuzione dei lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali.
- 3- La durata della autorizzazione è illimitata , salvo richiesta di annullamento , previa presentazione dell'istanza ed progetto, con il quale si rinuncia all'uso del passo carrabile , con il ripristino del marciapiede comunale , da farsi a cura e spese del concessionario (1) . Può essere revocata anche dal Comune per inadempienze o per sopravvenute necessità di ordine ho interesse pubblico.

ART.14 – RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

- 1- Il richiedente del passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia delle stesso.
- 2- E' a carico del titolare dell'autorizzazione l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e sagoma limite del passo carraio, al fine di consentire agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta , in modo chiaro ed inequivocabile.
- 3- Costituisce altresì obbligo per il titolare dell'autorizzazione denunciare agli uffici comunali qualsiasi danneggiamento , smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.
- 4- E' obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire , all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione

dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

ART.15 — CHIUSURA DEI PASSI CARRABILI

Il cancello di ingresso dovrà potersi aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente

ART.16 — LIMITI ALLE AUTORIZZAZIONI

- 1- L'autorizzazione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui l' art. 45 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

ART.17 – SANZIONI

- 1- Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile privo di autorizzazione é soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale che prevede il pagamento e ha all'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.
- 2- Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, e soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale.
- 3- L'autorizzazione del passo carrabile con divieto di sosta consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata , dell'intervento della Polizia Municipale , qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile, con l'immediata emissione della sanzione amministrativa, nonché del possibile intervento del servizio rimozione.
- 4- Nel territorio comunale , è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile con divieto di sosta non regolamentari , riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della strada.

ART.18 – REGOLARIZZAZIONI PASSI CARRABILI ESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1- I soggetti che precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento hanno realizzato un passo carrabile privo di alcuna autorizzazione sono obbligati:
 - Per il caso che intendano fruire di fare comunicazione entro 60 gg. Dall'entrata in vigore del presente regolamento agli uffici comunali, provvedendo altresì all'immediato pagamento dell'imposta dovuta;

- Per il caso che non intendano più fruire comunicare l'avvio dei lavori di messa in ripristino dei luoghi .
- 2- Il passo carrabile preesistente al presente regolamento potrà essere regolarizzato solo nel caso che risponda alle caratteristiche descritte nel presente regolamento trasmettendo comunicazione (sanatoria passo carrabile) all'ufficio tecnico;
 - 3- Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili, in assenza di soluzioni alternative, o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente, potranno essere concesse deroghe, solo se non costituiscono lesioni all'interesse pubblico generale.
 - 4- Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste di cui all'art. 22, del vigente Codice di Disciplina Stradale che prevede il pagamento di una ammenda e ha all'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.

ART.19 — ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dal

Al SINDACO del Comune

di Gioia Tauro

Oggetto: Richiesta comunicazione/autorizzazione passo carrabile-

Il /la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ prov. _____ il _____

Residente in _____ via _____

In qualità di _____ dell'immobile situato in via _____

_____ n° _____ recapito telefonico _____

Valendosi della disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dal T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci , sotto la propria personale responsabilità :

CHIEDE

regolarizzazione passo carrabile esistente (sanatoria);

autorizzazione nuovo passo carrabile;

modifica di autorizzazione esistente;

n° _____ passo carrabile di mt. lineari _____

via _____ n° _____

ad uso:

abitazione o cortile privato;

box o garage;

pubblico;

attività economica: artigianale/commerciale.

con la presente sottoscrizione acconsente , inoltre al trattamento provvisorio dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996, n° 675 e s.m.i. (legge tutela privacy).

Data _____ Firma del Richiedente _____

2

3

4

5